



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
 PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
 CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Ai Dirigenti Scolastici
 delle Istituzioni scolastiche Statali
 Secondarie di Primo e Secondo grado

Ai Dirigenti
 degli Uffici Scolastici Territoriali del Piemonte

e, p.c., Alle OO. SS.
 Comparto Scuola

**Oggetto: Percorso annuale di formazione TERZO ANNO FIT di cui all'art. 17
 comma 5 del D. Lgs. 59/2017 –Rinvio**

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Ufficio in merito alla valutazione finale del personale inserito nel percorso annuale di formazione TERZO ANNO FIT, ai sensi del D. Lgs. 59 del 13 aprile 2017 e del D.M. 984 del 14 dicembre 2017, si ritiene utile segnalare quanto segue:

L'art. 10 del D.M. 984/2017 concernente la valutazione finale al c. 1 precisa che *"sono ammessi alla valutazione finale i docenti che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, dei quali almeno 120 per l'attività didattica"* (tali computi sono proporzionalmente ridotti per i docenti ammessi al percorso formativo con prestazione o orario inferiore su cattedra o posto) e che *"rimangono ferme le tutele previste dalla legge in caso di maternità, paternità o gravi malattie"*.

Al riguardo il MIUR, con nota prot. n. 45905 del 17 ottobre 2018, ha chiarito che il congedo parentale e il congedo per malattia del figlio di cui agli articoli 32 e 47 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. trovano applicazione, ai sensi del CCNL 2006-2009, art. 19, tuttora vigente, anche nei confronti dei docenti con contratto a tempo determinato. Pertanto tali istituti giuridici devono essere considerati tra le tutele previste dalla legge in caso di maternità e paternità di cui all'art. 10 del D.M. 984/2017 per il personale ammesso al percorso FIT, che ha titolo ad usufruire delle medesime condizioni economiche e normative del contratto di supplenza annuale.

Per quanto riguarda la possibilità del rinvio del colloquio di valutazione finale, ancora all'art. 10, c. 3, del D. M. 984/2017 si legge:

"Il colloquio si svolge nel periodo intercorrente tra il termine delle attività didattiche, compresi gli esami di qualifica e di Stato, e la conclusione dell'anno scolastico nel quale si è svolto il percorso. Può essere rinviato una volta sola per gravi motivi di salute ed altri previsti dalla legge e deve svolgersi comunque non oltre il 30 giugno successivo. In tal caso, per un anno scolastico, il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale rende indisponibile per l'immissione in ruolo un posto nell'ambito territoriale presso il quale il docente ha prestato servizio e l'eventuale immissione in ruolo decorre giuridicamente ed economicamente dal primo settembre dell'anno successivo a quello nel quale si è concluso il percorso".





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO I

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 70, 10121 - TORINO (TO)
PEC: DRPI@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT ; WEB: HTTP://WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/
CF: 97613140017 ; CODICE FE: 8MXTUA ; CODICE IPA: M_PI ; AOODRPI

Il rinvio del colloquio non potrà quindi superare il 30 giugno 2020; l'immissione in ruolo del docente decorrerà pertanto dall'anno scolastico successivo (2020-2021).

Il dirigente scolastico, verificata l'impossibilità per il docente supplente inserito nel percorso FIT ad effettuare i 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 di attività didattica, e che tale impossibilità è determinata da gravi motivi di salute ed altri previsti dalla legge (maternità e paternità), al fine di consentire il rinvio, emana il decreto con il quale accerta l'esistenza di entrambi i requisiti e lo trasmette all'Ufficio Scolastico Regionale e al competente Ufficio Scolastico Territoriale, affinché il posto venga mantenuto indisponibile per le immissioni in ruolo anche per l'anno successivo.

Si ribadisce l'impossibilità di ripetere il periodo di formazione per i docenti che hanno sostenuto la verifica finale con esito negativo.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE BORDONARO

*documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa
connessa*

